



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 69 – 28 APRILE 2023

Udienza del 19 Aprile 2023

46.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. Giuseppe QUINTIGLIANO n.q. di Presidente p.t. della S.S. VOLLEY SESSA
- S.S. VOLLEY SESSA in persona del Presidente p.t.
- Sig. Omar EL FENNE - Atleta

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

| | |
|--------------------|----------------|
| Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| Avv. Antonio Amato | Vicepresidente |
| Avv. Andrea Varano | Componente |

Con atto di deferimento relativo al procedimento Reg. n. 46/2022-23 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **Sig. Giuseppe QUINTIGLIANO:** *“n.q. di Pres. p.t. della Volley Sessa, per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 10 bis e 16 Statuto FIPAV, 19, 24 e 28 Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV; 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, Guida Pratica Tesseramento 2022/23 - sezione Norme Tesseramento Atleti, per aver utilizzato generalità non corrette per tesserare l'atleta Omar EL FENNE e per aver impiegato l'atleta stesso nella gara n. 3 di 1^ Divisione Maschile del 27/11/2022 (Volley Sessa/Dreamvolley Villa Literno) senza l'autorizzazione del sodalizio di appartenenza;*
- **Volley Sessa, in persona del Pres. p.t.:** *“per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 10 bis e 16 Statuto FIPAV, 2, 24 e 28 Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV, 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, Guida Pratica Tesseramento 2022/23 - sezione Norme Tesseramento Atleti, per aver il proprio Presidente p.t. utilizzato generalità non corrette per tesserare l'atleta Omar EL FENNE e per aver impiegato l'atleta stesso nella gara n. 3 di 1^ Divisione Maschile del*



27/11/2022 (Volley Sessa/Dreamvolley Villa Literno) senza l'autorizzazione del sodalizio di appartenenza”;

- **Sig. Omar EL FENNE:** “per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 10, 10 bis e 16 Statuto FIPAV, 19 Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV; 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver utilizzato, in concorso con la Volley Sessa, generalità non corrette per consentire il proprio tesseramento con la Volley Sessa stessa e per essere sceso in campo con quest'ultima nella gara n. 3 di 1^a Divisione Maschile del 27/11/2022 (Volley Sessa/Dreamvolley Villa Literno) senza l'autorizzazione del proprio sodalizio di appartenenza”;

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 19 Aprile 2023 in videoconferenza, dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, Avv. Marco Rossini, risultava collegato l'Avv. Giancarlo Filippelli unitamente al Sig. Giuseppe Quintigliano, Presidente della Volley Sessa, nonché l'Avv. Rosa Passaretti unitamente all'atleta Omar EL FENNE.

Il rappresentante della Procura Federale illustrava il deferimento ed insisteva nell'atto di deferimento affinché venisse confermata la responsabilità disciplinare per il fatto contestato con relativa proposta di sanzione disciplinare a carico degli incolpati. Gli Avv.ti Filippelli e Passaretti, illustrando le difese svolte nelle rispettive memorie depositate insistevano nelle conclusioni rassegnate.

Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale e delle conclusioni dallo stesso rassegnate;
- Uditi i difensori degli incolpati e preso atto delle conclusioni dagli stessi rassegnate;
- Preso atto delle memorie difensive depositate dagli incolpati e della documentazione del procedimento;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dal provvedimento n. 001259/22 del 19/12/2022, a mezzo del quale l'Ufficio Tesseramento FIPAV deliberava la revoca dell'omologa del tesseramento



per la corrente stagione sportiva dell'atleta Omar EL FENNE dalla società Volley Sessa poiché effettuato mediante l'utilizzo di dati anagrafici non corretti (EFENNE Omar anziché EL FENNE Omar), disponendo al contempo la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

Il suddetto provvedimento risultava essere stato adottato in conseguenza della denuncia dell'ASD Volley Cellole del 28/11/2022 (trasmessa all'Ufficio Tesseramento FIPAV dal C.T. FIPAV Caserta) con la quale il predetto sodalizio segnalava che l'atleta EL FENNE Omar, proprio tesserato, aveva disputato la gara n. 3 del 27/11/2022 di prima divisione maschile con un'altra società.

La Procura Federale, acquisito il predetto esposto e gli atti relativi alla gara n. 3 di 1^ Divisione Maschile del 27/11/2022 (Volley Sessa/Dreamvolley Villa Literno) dai quali emergeva l'effettiva partecipazione all'incontro dell'atleta con la compagine del Volley Sessa nonché la corrispondenza e mail intervenuta tra l'Ufficio Tesseramento Fipav ed i sodalizi sopra identificati, ritenendo sussistente le responsabilità disciplinari per i fatti ascritti agli incolpati, inviava a questi ultimi, in data 02.02.2023, comunicazione di conclusione delle indagini.

All'esito del predetto invio della conclusione delle indagini l'atleta Omar El Fenne, tramite il difensore nominato, inviava apposita memoria nella quale, sostanzialmente, negava decisamente ogni addebito invocando la buona fede dell'atleta che, erroneamente, e non certo per sua colpa, si era tesserato presso la società Volley Sessa ritenendo di non essere tesserato presso altre società, dovendosi ritenere l'evento riconducibile solo ad un mero errore materiale commesso dalla segreteria della nuova società di appartenenza, non ravvisandosi, oltretutto, alcuna ipotesi dolosa che potesse giustificare l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

Il sodalizio incolpato Volley Sessa ed il suo Presidente inviavano apposita memoria nella quale sostanzialmente veniva ugualmente riconosciuto che l'erroneo tesseramento poteva solo ricondursi ad un mero errore della segreteria del sodalizio che, in tutta buona fede, aveva inserito un dato sbagliato riferito al cognome dell'atleta tesserato, dovendosi classificare la circostanza solo quale errore scusabile peraltro non ravvisato dal sistema di tesseramento federale e dall'arbitro, in occasione della gara del 27/11/2022.

Formulavano, pertanto, gli incolpati, istanza di audizione personale, all'esito della quale gli stessi venivano separatamente ascoltati dalla Procura Federale in data 28.02.2023.

In tale occasione, l'atleta Omar El Fenne, riportandosi a quanto dedotto nella memoria difensiva depositata, confermava che il tesseramento con la Volley Sessa doveva ricondursi ad un mero errore materiale e di non essere a conoscenza di essere già tesserato con la Volley



Cellole non giocando più con quest'ultima da diverso tempo e non ricordando di aver mai fornito un certificato medico per il tesseramento o di aver sottoscritto moduli per il tesseramento, avendo confermato, anche il sodalizio Volley Sessa, la possibilità di effettuare il tesseramento.

Il Sig. Quintigliano, nella sua qualità di Presidente p.t. della S.S. VOLLEY SESSA, in sede di audizione personale confermava quanto già precisato nella memoria depositata alla quale integralmente si riportava, precisando che durante la partita non era pervenuta alcuna segnalazione in relazione alla posizione tesserativa dell'atleta Omar El Fenne, che invece era arrivata solo dopo la partita. Confermava che nulla sapeva in relazione al tesseramento dell'atleta con Volley Cellole avendo ricevuto dall'atleta rassicurazioni in relazione al fatto che non giocava da parecchio tempo e che lo stesso non aveva firmato moduli per altre società. La Procura Federale, ritenendo esaurita la fase istruttoria e comunque comprovata la dedotta responsabilità disciplinare in capo agli incolpati, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Il Tribunale Federale ritiene che le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento siano documentalmente provate e le condotte contestate, così come sostanzialmente ammesse dal Presidente del sodalizio incolpato e dall'atleta, siano state comunque assunte in violazione delle norme federali.

È pacifico, infatti, che l'atleta Omar El Fenne sia stato tesserato dal sodalizio Volley Sessa mediante l'errata compilazione del modulo di tesseramento e, nello specifico, con l'utilizzazione di generalità non corrette e che l'atleta medesimo sia stato impiegato dal sodalizio tesserante nella gara n. 3 di 1^a Divisione Maschile del 27/11/2022 (Volley Sessa/Dreamvolley Villa Literno) senza l'autorizzazione del sodalizio di appartenenza ASD Volley Cellole.

Tale circostanza comporta in ogni caso la violazione delle norme contestate, non potendosi invocare, a riguardo, come sostenuto nelle memorie difensive depositate dal sodalizio, la riconducibilità del fatto solo ad un mero errore materiale e la mancanza di dolo nella esecuzione del tesseramento.

I suddetti elementi, infatti, pur avendo chiarito la dinamica della vicenda, non possono rilevare ad esimente di responsabilità disciplinare che risulta essere meritevole di adeguata sanzione disciplinare, attesa, comunque, la palese violazione della normativa in esame.



Il Presidente, infatti, deve ritenersi in ogni caso responsabile per la condotta tenuta in violazione della normativa in tema di tesseramento mentre il sodalizio risponde dei fatti addebitati al proprio Presidente a titolo di responsabilità oggettiva.

Appare evidente, in merito, che il procedimento di tesseramento da parte del sodalizio incolpato ha avuto buon esito in quanto effettuato con dati anagrafici errati *ab origine* laddove è stato indicato un nominativo diverso rispetto a quello reale dell'atleta che ha generato anche una diversa identificazione del codice fiscale attribuibile all'atleta medesimo. Tale errore deve ritenersi comunque ascrivibile al sodalizio Volley Sessa a nulla valendo le argomentazioni difensive relative al mancato rilievo dell'errore da parte del sistema o da parte dell'arbitro in occasione della gara del 27/11/2022.

Venendo ora all'esame della posizione relativa all'atleta Omar El Fenne, il Tribunale ritiene che le argomentazioni difensive svolte non siano condivisibili.

Invero, la mancata sottoscrizione da parte dell'atleta di moduli di tesseramento ovvero la mancata consegna dei certificati medici in favore del sodalizio di appartenenza ASD Volley Cellole non possono aver ingenerato nell'atleta la dedotta convinzione di non essere più tesserato con il predetto sodalizio con il quale ha in precedenza regolarmente svolto l'attività pallavolistica.

Al contrario appare invece provato un comportamento silente e reticente nonché contrario alla normativa federale dell'atleta in relazione al suo precedente tesseramento con la ASD Volley Cellole in occasione della sottoscrizione del tesseramento in favore del Volley Sessa e per essere sceso in campo con quest'ultima nella gara n. 3 di 1^a Divisione Maschile del 27/11/2022 (Volley Sessa/Dreamvolley Villa Literno) senza l'autorizzazione del proprio sodalizio di appartenenza.

Tale condotta giustifica l'applicazione di una sanzione disciplinare nei confronti dell'atleta così come viene determinata in dispositivo.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato Sig. Giuseppe QUINTIGLIANO, n.q. di Presidente p.t. della Volley Sessa, la sospensione da ogni attività federale per mesi 2 (due).

Delibera di infliggere a carico del sodalizio del sodalizio Olimpia Volley Sessa, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 200,00 (duecento/00).



Delibera di infliggere a carico del tesserato Omar El Fenne la sospensione da ogni attività federale per mesi 1 (uno).

Roma, 27 Aprile 2023

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 28 aprile 2023